

Udine, *data firma digitale*

Opera 8301 - CUP C28C24000160006

Restauro e recupero dell'immobile denominato Villa Toppani e trasformazione in compendio museale

Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale PR FESR 2021/27 Linea intervento e.1.1.1

Procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, da redigere e restituire mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), che comprendono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità e misura dei lavori, l'ottenimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la redazione del piano di emergenza ed evacuazione e la presentazione della variazione catastale.

CIG: BA4B3C130B

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE.....	4
PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
RETE DI STAZIONI APPALTANTI	4
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO	5
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL' OPERA	5
VALORE STIMATO DELL' APPALTO	5
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA.....	6
IMPORTO DEI LAVORI CUI I SERVIZI TECNICI DI GARA SI RIFERISCONO:	6
Prospetto di sintesi.....	6
Tabella A) - progetto di fattibilità tecnica ed economica.....	7
Tabella B) - progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione.....	8
Tabella C) - direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8
Tabella D) - prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori.....	9
REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL' ART. 60 DEL CODICE	9
MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
LUOGO DI ESECUZIONE	10
TERMINE DI VALIDITA' DELL' OFFERTA	10
MODALITA' DI PAGAMENTO	10
TEMPI DI ESECUZIONE	10
PENALI.....	11
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	11
ART. 1 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA.....	12
ART. 2 - COMUNICAZIONI.....	12
ART. 3 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	12
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL' OFFERTA TECNICA E DELL' OFFERTA ECONOMICA.....	12
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
6.1 - Self cleaning.....	17
6.2 - Altre cause di esclusione	18
ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	18
7.1 - Requisiti di idoneità tecnica e Requisiti tecnico-professionali	19
7.2 - Requisiti del gruppo di lavoro.....	23
7.3 - Requisiti di capacità economico e finanziaria.....	25
ART. 8 - SUBAPPALTO	25
8.1 - Autorizzazione al subappalto	26
ART. 9 - AVVALIMENTO	26
9.1 - Disciplina dell' avvalimento.....	26
9.2 - L' avvalimento "premiale".....	28
ART. 10 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell' area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online).....	28
ART. 11 - BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell' area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online) - massimo 85 punti.....	41
ART. 12 - BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell' area "Risposta Economica" della RDO online) - massimo 15 punti.....	51
ART. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	52
13.1 - Verifica della documentazione amministrativa	53
13.2 - Verifica di anomalia delle offerte	54
ART. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA	54
14.1 - metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell' offerta tecnica.	54
14.2 - punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate secondo il metodo di calcolo di natura non lineare.	57

14.3 - metodo di calcolo dei punteggi	58
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA.....	58
ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	58
ART. 17 - DOCUMENTI CHE REGOLANO L' APPALTO.....	60
ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO - PRESCRIZIONI GENERALI.....	60
18.1 - Soccorso istruttorio	60
18.2 - Rettifica errori materiali presenti nella Busta tecnica e nella Busta economica	60
18.3 - Prescrizioni generali.....	61
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	62
ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA	62

PREMESSE

Con:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 606/2025 del 25/11/2025 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'Opera 8301 "Restauro e recupero dell'immobile denominato Villa Toppani e trasformazione in compendio museale" – CUP C28C24000160006 per l'importo complessivo stimato di 6.100.000,00 €;
- determinazione dirigenziale n. cron. 74 del 20/01/2026 si è provveduto alla Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 3, del D. lgs. 36/2023 e all. 1.7, art. 3, relativo all'opera in argomento;
- determinazione dirigenziale n. cron. 322 del 06/02/2026 è stato disposto il ricorso alla procedura aperta sopra soglia comunitaria con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, modificato e integrato ai sensi del D.L. n. 209/2024 (cd "Correttivo") - in seguito denominato "Codice" - e dell'art. 41, comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

PIATTAFORMA TELEMATICA

L'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cell., all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti".

RETE DI STAZIONI APPALTANTI

Denominazione: Comune di Udine

Indirizzo: via Lionello, n. 1 - 33100 UDINE (UD)

RUP: dott. ing. Renato Pesamosca

Responsabile dell'Istruttoria: dott. ing. Renato Pesamosca

Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, punto di contatto: arch. Agnese Luciani Tirati

Gestore/i gestori dei processi digitali supportati da modelli informativi, punto di contatto: arch. Agnese Luciani Tirati

Coordinatore dei flussi informativi: arch. Francesco Fabris;

Pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Profilo del committente: <http://www.comune.udine.it/>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 41, comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, attribuirà un massimo di 85 punti all'offerta tecnica, un massimo di 15 punti all'offerta economica, suddivisi nei sub-criteri di valutazione come descritti nei successivi articoli.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	85 punti
Offerta economica	15 punti
TOTALE	100 punti

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi all'Opera 8301 - CUP C28C24000160006 "Restauro e recupero dell'immobile denominato Villa Toppani e trasformazione in compendio museale" ubicata in Viale Trieste n.63 a Udine (UD), da redigere e restituire mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), che comprendono:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
- il progetto esecutivo,
- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
- la direzione dei lavori
- la contabilità e misura dei lavori
- l'ottenimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi
- la redazione del piano di emergenza ed evacuazione
- la presentazione della variazione catastale

CPV: 71300000-1

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali oggetto della gara, si rimanda al Disciplinare di incarico.

Si precisa che l'incarico relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021/2027)

Linea di intervento e.1.1.1 "Interventi relativi alle aree urbane caratterizzati da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (UD)"

Procedura di attivazione n. 41

Numero progetto 2024/3212

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 14 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari ad € 754.408,03

- al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA - ed è stato determinato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice e dell'Allegato I.13.

La descrizione delle prestazioni con i relativi importi viene definita dalla parcella allegata al presente Disciplinare di gara, come di seguito specificato:

IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI			IMPORTO	IMPORTO RIBASSABILE
A1	Progettazione di fattibilità tecnico-economica		237.962,69 €	
A2	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		184.519,44 €	
A3	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura dei lavori		316.925,90 €	
A4	Prestazioni e/o servizi integrativi		15.000,00 €	
	Importo per la prestazione dei servizi a base di gara: A1+A2+A3 il ribasso si applica solo sul 35% del Corrispettivo (Art. 14, comma 15-bis del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209)		754.408,03 €	35,00%
A5	Importo modifica ex art. art. 120, comma 9 del D. Lgs.36/2023 (quinto d'obbligo)	20,00%	150.881,61 €	
	Importo a base di gara + importo modifica		905.289,64 €	
A6	Oneri previdenziali ed assistenziali	4,00%	36.211,59 €	
	Valore globale stimato dell'appalto (art. 14, comma 4 del Codice degli Appalti)		941.501,23 €	

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- per il 65 per cento dell'importo come sopra determinato, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

Di seguito vengono indicati gli importi delle categorie delle opere:

IMPORTO DEI LAVORI CUI I SERVIZI TECNICI DI GARA SI RIFERISCONO:

Prospetto di sintesi

Il costo complessivo stimato dell'opera è € 3.723.406,23 al netto dell'IVA di legge.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.19	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbana.	1,20	283.394,20 €
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.	1,55	1.157.940,42 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	1.094.246,25 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendi.	0,75	69.053,47 €

IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	0,85	621.481,19 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	1,15	497.290,70 €

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): € 3.723.406,23

Percentuale forfettaria spese: 23,30%

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Si specifica quanto segue:

- il compenso per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è ricompreso negli importi di cui alle successive Tabelle A) e B);
- il compenso per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è ricompreso negli importi della Tabella C)

Il dettaglio, con evidenza separata dei compensi, è riportato nello Schema di parcella allegato al presente Disciplinare di Gara.

Le seguenti Tabelle A), B), C), D) sono comprensive delle spese accessorie, le quali sono separatamente indicate nel citato Schema di Parcella.

Tabella A) - progetto di fattibilità tecnica ed economica

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo del servizio IVA esclusa, oneri previdenziali e assistenziali esclusi
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.19	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane	1,20	283.394,20 €	24.997,92 €
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	1.157.940,42 €	92.896,78 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	1.094.246,25 €	4.665,06 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendi	0,75	69.053,47 €	25.477,85 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	621.481,19 €	29.166,98 €

IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	497.290,70 €	60.758,10 €
SOMMANO					(*) 237.962,69 €

(*) incluso incremento del 10 % dovuto all'utilizzo delle metodologie BIM

Tabella B) - progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo del servizio IVA esclusa, oneri previdenziali e assistenziali esclusi
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.19	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	283.394,20 €	18.140,10 €
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.	1,55	1.157.940,42 €	67.411,82 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	1.094.246,25 €	4.408,75 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	0,75	69.053,47 €	24.077,97 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	0,85	621.481,19 €	27.564,38 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	1,15	497.290,70 €	42.916,42 €
SOMMANO					(*) 184.519,44 €

(*) incluso incremento del 10 % dovuto all'utilizzo delle metodologie BIM

Tabella C) - direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo del servizio IVA esclusa, oneri previdenziali e assistenziali esclusi
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.19	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	283.394,20 €	30.970,88 €

EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.	1,55	1.157.940,42 €	120.698,40 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	1.094.246,25 €	7.023,29 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	0,75	69.053,47 €	38.849,56 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	0,85	621.481,19 €	43.910,68 €
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	1,15	497.290,70 €	75.473,09 €
SOMMANO					(*) 316.925,90 €

(*) incluso incremento del 10 % dovuto all'utilizzo delle metodologie BIM

Tabella D) - prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori

PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI	Importo del servizio IVA esclusa, oneri previdenziali e assistenziali esclusi
Presentazione S.C.I.A. e ottenimento del rilascio del C.P.I.	7.000,00 €
Redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione	5.000,00 €
Presentazione della variazione catastale	3.000,00 €
SOMMANO	15.000,00 €

Per la definizione dei requisiti speciali di qualificazione si rimanda al successivo articolo 7.

REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.2 -bis del Codice degli Appalti, la revisione prezzi non opera per i servizi a esecuzione istantanea. Pertanto, essa non opera per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per il servizio di progettazione esecutiva, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione, trova applicazione la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 che si attiva al verificarsi delle seguenti condizioni di natura oggettiva.

La clausola è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice, calcolata in applicazione dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La clausola di revisione dei prezzi si applica nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione

del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Rientrando l'attività oggetto dell'appalto nel CPV 71300000-1 (servizi di ingegneria), ai fini della determinazione della variazione di prezzo, si utilizzerà l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) - Sezione M, codice [71] "Attività degli studi di architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche", secondo le modalità applicative di cui all'allegato II.2-bis del Codice.

La stazione appaltante verificherà la variazione del prezzo del contratto di servizio con cadenza quadrimestrale (art. 3, comma 1 allegato II.2-bis). La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto allegato. Verrà applicata la formula di cui alla Tabella D, comma 7 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

Quando viene attivata la clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire e procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi, con tempi compatibili con il rispetto delle norme finanziarie dell'ente locale.

La revisione prezzi si applica anche alle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto, così come previsto dal comma 2 bis dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per eventuali modifiche contrattuali che dovessero rendersi necessarie durante la fase esecutiva, si rinvia alla disciplina dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 nonché a quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare di incarico professionale.

LUOGO DI ESECUZIONE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Comune di Udine, Viale Trieste n.63.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 17 del Codice, l'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di incarico professionale.

TEMPI DI ESECUZIONE

I termini per i servizi di progettazione sono dettagliati come di seguito riportato:

- I. per la redazione e consegna degli elaborati previsti per il livello di "progettazione di fattibilità tecnica ed economica" devono essere rispettati i seguenti termini che decorrono dalla formale comunicazione di avvio del servizio con nota PEC del RUP:
 - 1) entro 30 giorni naturali e consecutivi:
 - Trasmissione dell'elenco degli elaborati del "progetto di fattibilità tecnica ed economica", con specifica evidenza di quelli che necessitano del rilascio di pareri da parte degli Enti competenti, e con la specifica indicazione del parere necessario.
 - Trasmissione degli elaborati progettuali necessari al rilascio di pareri da parte degli Enti preposti

- 2) entro 90 giorni naturali e consecutivi:
 - Trasmissione finale degli elaborati di progetto per il livello “progetto di fattibilità tecnica ed economica” e del modello informativo
- II. per la redazione e consegna degli elaborati previsti per il livello di progettazione “progetto esecutivo” devono essere rispettati i seguenti termini che decorrono dalla formale comunicazione di avvio del servizio con nota PEC del RUP:
 - 1) entro 60 giorni naturali e consecutivi:
 - Trasmissione finale degli elaborati e del modello informativo del progetto esecutivo.
- III. per la Direzione Lavori (incluse le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di contabilità e misura dei lavori, di assistenza giornaliera in cantiere, di direzione operativa) e le prestazioni e servizi integrativi: la durata è correlata all'effettiva durata dei lavori, concludendosi alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

PENALI

Così come previsto dall'art. 126, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 12 del Disciplinare di incarico professionale le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il bando di gara;
- 2) il disciplinare di gara con i relativi modelli ed allegati;
- 3) il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOC.F.A.P.) ai sensi dell'art. 37, co. 2 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 606/2025 del 25/11/2025;
- 4) il del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 3, del D. Lgs. 36/2023 e All. 1.7, art. 3 approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 74 del 20.01.2026;
- 5) la stima della parcella professionale calcolata ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi;
- 6) lo schema di disciplinare d'incarico professionale.

La documentazione suindicata è scaricabile dalla sezione “Allegati” presente nella RDO.

ART. 1 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al RUP mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere entro il termine espressamente indicato nella RdO utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati.

Le risposte alle richieste di chiarimenti che abbiano contenuto generalizzato e interpretativo o integrativo, presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi", all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Non verrà fornita risposta a richieste presentate con modalità diverse da quelle indicate. I riscontri confermativi su elementi già chiaramente presenti nei documenti di gara potranno essere dati esclusivamente al richiedente, se ritenuti non integrativi o esplicitativi di alcun aspetto già compiutamente disciplinato, al fine di maggiore speditezza nella gestione della procedura.

ART. 2 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 90 del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma la Stazione appaltante si riserva di effettuare le comunicazioni, anche ai sensi del citato art. 90, via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.lgs. n. 82/05.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma sezione "Allegati".

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della "Messaggistica" dell'area "RDO online".

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica e l'offerta economica

dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l'area "Richiesta di Offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. È possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" e della "Busta Tecnica" della RDO online;
- è opportuno che i documenti facsimile, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".
- nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" o nell'area "Risposta Busta Tecnica";

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vedi art. 10), per la Busta Tecnica (vedi art. 11) e per la Busta Economica (vedi art. 12) seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo e disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili) e 66, comma 1, lettera g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono indicare nella domanda di partecipazione le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 68 del codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Quindi, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 68 del codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 68 del codice, l'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 68 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f). Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 104 del codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'art. 68 del codice trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alla procedura di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Le aggregazioni di retisti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso si rimanda all'art. 10 e alle relative modalità di presentazione dell'offerta.

Si segnala che l'operatore economico, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100 comma 1, anche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del codice, nonché possedere i requisiti di cui all'allegato II.12 del Codice, come stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare.

Si precisa che gli operatori economici incaricati del servizio di architettura sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 66 del Codice:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,

- consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
 - f) i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
 - g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (consorzi stabili di società);
 - h) consorzi stabili professionali (consorzi stabili di professionisti) ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 81/2017;
 - i) aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Tutti i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice (artt. 94 e seguenti del Codice) nonché gli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili) e 66, comma 1, lettera g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio e sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore

economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti tecnici ed economici di seguito previsti.

Possono eseguire le prestazioni solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- a) professionisti singoli o associati;
- b) amministratori, soci, dipendenti, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei professionisti abilitati a svolgere le attività.

I soggetti che svolgeranno i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del Codice.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

Nel caso il concorrente sia un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento e dichiarati nel modello di domanda di ammissione, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Il raggruppamento temporaneo dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del

Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di inoperatività del FVOE, la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale sulla scorta delle dichiarazioni rese da ciascun concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sulla scorta della documentazione che il concorrente abbia caricato nella pertinente Busta della RdO della piattaforma di eProcurement, così come illustrato dal presente disciplinare di gara.

7.1 - Requisiti di idoneità tecnica e Requisiti tecnico-professionali

Ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice e in attuazione dell'art. 66, comma 2 del Codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e alla ingegneria i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:

- i professionisti singoli o associati di cui all'art. 66, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, oppure essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
 - b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- le società di professionisti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1. i soci;
 - 2. gli amministratori;
 - 3. i dipendenti;
 - 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- le società di ingegneria, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
 - a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
 - b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - 2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
 - c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante;
 - d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare

per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;

- e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1. i soci;
 - 2. gli amministratori;
 - 3. i dipendenti;
 - 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico;

- per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

- per i requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 66 del Codice, si rimanda all'art. 37 dell'allegato II.12 del Codice.

Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà indicare un elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo, per ogni categoria e ID, è pari ad almeno 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Qualora, ai fini del possesso del presente requisito, il concorrente dichiari dei servizi di progettazione, si specifica che possono essere indicati:

- i progetti definitivi o esecutivi redatti ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- i progetti definitivi o esecutivi redatti ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- i progetti di fattibilità tecnico-economica o esecutivi redatti ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. o comunque in ogni caso a normative equipollenti.

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Grado di complessità	Corrispondenza a L. 143/49 classi e categorie	Valore opera (Iva esclusa)	Importo complessivo minimo dei lavori ai fini del possesso del requisito (Iva esclusa)
EDILIZIA	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.19	1,20	I/d	283.394,20 €	425.091,30 €
EDILIZIA	Edifici e manufatti esistenti	E.22	1,55	I/e	1.157.940,42 €	1.736.910,63 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	1.094.246,25 €	1.641.369,38 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	III/a	69.053,47 €	103.580,21 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0,85	III/b	621.481,19 €	932.221,79 €
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	1,15	III/c	497.290,70 €	745.936,05 €

PRECISAZIONI:

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica/professionale, si precisa che:

- il medesimo servizio dichiarato ai fini del possesso del requisito può essere fatto valere per più Categorie-ID opere, fermo restando il rispetto dell'importo minimo richiesto per singola Categoria-ID opera. Nell'ipotesi di cui al presente capoverso, resta inoltre inteso che lo stesso servizio può essere usato soltanto per l'importo di esso riferito alla specifica Categoria-ID opera.
- per ciascuna Categoria-ID opera, ai fini della qualificazione nell'ambito della medesima, i servizi svolti per opere analoghe richiesti quali requisito di partecipazione sono da ritenersi idonei a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 17.06.2016, per cui gradi di complessità maggiore qualificano per gradi di complessità inferiore.
- Ai sensi delle Linee Guida n. 1 ANAC non è applicabile alla categoria "IMPIANTI" il criterio di cui all'art. 8 del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", poiché nell'ambito della categoria "IMPIANTI" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID."IA.04", che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id. "IA.03".

Si precisa che il possesso del requisito nella categoria IA.04 qualifica anche per la IA.03.

La comprova del requisito di capacità tecnica/professionale, oggetto di dichiarazione sostitutiva nei documenti di gara, dovrà essere altresì riportata nel prospetto.xls “Allegato A.2 - “Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione”, è fornita, ai fini dei successivi controlli sull'aggiudicatario, mediante certificati di regolare esecuzione dei servizi, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato (indicando la denominazione e i dati essenziali), con indicazione dell'oggetto, del dettaglio delle Categorie e ID opere, dell'importo dei relativi lavori (IVA esclusa), della percentuale svolta, della forma e ruolo dell'operatore economico e del periodo di esecuzione dei servizi svolti. Ai fini del possesso del requisito, il concorrente può indicare anche servizi svolti per committenti privati, documentati attraverso certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli stessi, o dichiarati dal concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva, che fornisce tramite autodichiarazione, su richiesta della Stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerente il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima, da cui siano verificabili il buon esito della prestazione svolta, gli importi nonché la classificazione dell'ID opera e il grado di complessità.

Con specifico riferimento ai soli servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Nel caso in cui il servizio sia stato svolto nel quadro di un raggruppamento temporaneo, l'operatore economico può far valere come requisito solo ed esclusivamente la quota percentuale del servizio da lui direttamente svolta.

Ai fini del requisito di capacità tecnico professionale non possono essere fatti valere servizi di collaudo.

Tra i servizi valutabili sono altresì ricompresi:

- I. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. Il Committente attesta che la variante, redatta nel rispetto del codice vigente al momento della sua redazione, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata (questo in ragione della maggior complessità a livello autorizzativo che una variante contrattuale comporta nella gestione di un appalto di lavori), indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- II. i progetti vincitori di concorsi di progettazione, poiché assimilati a progetti di fattibilità tecnica ed economica.

I servizi utilizzabili al fine del possesso del requisito di capacità tecnico/professionale sono:

- I. quelli iniziati, ultimati e certificati all'interno del periodo previsto dal presente Disciplinare di Gara;
- II. quelli iniziati, ultimati e approvati, all'interno del periodo previsto dal presente Disciplinare di Gara, oppure accettati espressamente dal Committente (nelle ipotesi in cui non sia prevista l'approvazione);
- III. quelli iniziati e svolti all'interno del periodo previsto dal presente Disciplinare di Gara, anche se non ultimati all'interno di tale periodo, ma certificati, approvati o accettati espressamente dal Committente per la parte svolta all'interno del periodo.

Con specifico riferimento ai servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i servizi utilizzabili sono quelli iniziati all'interno del periodo individuato dal Disciplinare di Gara e per i quali è stato emesso, all'interno di tale periodo, il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, nelle ipotesi in cui ai D.lgs. 50/2016 o D.lgs. 36/2023.

ATTENZIONE:

Tra i servizi valutabili, NON sono ricompresi:

- restauro di beni culturali;
- servizi di archeologia;
- ricerche;
- consulenze;
- valutazioni di congruità tecnico economica;
- studi di impatto ambientale;
- produzioni di beni connesse allo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura.

ATTENZIONE:

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'Allegato II.12 del Codice degli Appalti.

7.2 - Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta, struttura che deve essere garantita per tutta la durata del contratto. Eventuali sostituzioni possono avvenire previo assenso della Stazione appaltante, fermo restando il possesso del requisito minimo e inderogabile di cui alla tabella sottostante da parte del nuovo componente del gruppo di lavoro.

	RUOLO/FUNZIONE	QUALIFICA/ TITOLO DI STUDIO O PROFESSIONALE RICHIESTI	UNITÀ DI PERSONALE PER CIASCUN RUOLO/FUNZIONE	NOTE DI PRECISAZIONE
1	Coordinatore del gruppo di progettazione e responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1	
2	Progettista opere architettoniche	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1	
3	Progettista opere strutturali	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1	
4	Progettista impianti elettrico, illuminazione e rete dati	Professionista in possesso dei requisiti delle norme di settore.	1	
5	Progettista impianti termico idrico sanitario e fognario	Professionista in possesso dei requisiti delle norme di settore.	1	
6	Progettista esperto in materia di prevenzione incendi e in gestione delle emergenze	Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del D.lgs. 8.3.2006, n. 139, iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84).	1	(può coincidere con il progettista impianti)
7	Direttore lavori	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	Questa figura NON può corrispondere con la figura di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
8	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Professionista in possesso dei requisiti specifici della norma di settore (art. 98 c. 1 e 2 e Allegato XIV D.lgs. 81/08).	1	Questa figura NON può corrispondere con la figura di Direttore dei lavori.

9	Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM specialist)	Responsabile BIM Specialist - in possesso della Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7 o, in alternativa, in possesso di esperienza documentabile di disegno e progettazione in BIM di almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando.	3	1 BIM specialist per le strutture 1 BIM specialist per gli impianti 1 BIM specialist per l'architettico Queste figure NON possono corrispondere con la figura di Coordinatore dei flussi informativi (BIM coordinator)
10	Coordinatore dei flussi informativi (BIM coordinator)	Professionista in possesso di attestazione di qualifica quale BIM Coordinator rilasciata in conformità alla Norma UNI 11337-7 o, in alternativa, in possesso di esperienza documentabile di gestione dei flussi informativi delle commesse in BIM di almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando.	1	

ATTENZIONE:

Il nominativo nonché gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attengono soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa del concorrente. In caso di ricorso all'avvalimento, il nominativo nonché gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali del componente del gruppo di lavoro sono riferiti ai soggetti dell'operatore ausiliario incaricati dell'esecuzione della prestazione. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili, salvo diversa previsione espressa del Disciplinare di Gara.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

Il singolo professionista può ricoprire al massimo tre dei ruoli della struttura operativa, ad eccezione del professionista designato quale coordinatore del gruppo di progettazione e responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il quale non può ricoprire alcun altro ruolo.

Per le figure per le quali è richiesta la produzione di un curriculum professionale, dotati di una determinata esperienza professionale documentabile, il concorrente dovrà inserire tali documenti nell'area "Area generica allegati" della "Busta Amministrativa" della RdO, al solo fine del rispetto del requisito di esperienza previsto per le specifiche figure del gruppo di lavoro.

Per le figure per le quali è richiesto il possesso di apposita certificazione, la stessa dev'essere prodotta in copia auto-dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000, il concorrente dovrà inserire tali documenti nell'area "Allegati generici" della "Busta Amministrativa" della RdO.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere indicati:

Nome, Cognome e codice fiscale del professionista;
Qualifica/titolo di studio o titolo professionale posseduto;
Tipologia giuridica del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e il singolo professionista;
Operatore economico a cui fa capo il professionista; Esperienza professionale acquisita nello specifico ruolo/funzione, comprensiva del numero di anni di esperienza acquisita, ove tale numero sia richiesto dal Disciplinare di Gara;
Iscrizione Albo Professionale (numero e albo di appartenenza) / certificazione posseduta (data validità e se presente, il numero).

Quanto sopra vale anche per la persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, individuata quale responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

I requisiti attestanti la qualifica del rapporto di lavoro, dei titoli di studio, dell'attestazione di qualifica,

dell'iscrizione all'albo, sono oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico in sede di gara mediante l'apposito modello sopra citato, ossia l'Allegato A.1 (e riassunti nella Tabella di cui all'Allegato A.2).

Con specifico riguardo al Coordinatore della sicurezza, ai fini del successivo controllo circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, commi 2 e 3 del D.lgs. 81/2008 l'operatore economico produce copia auto dichiarata conforme all'originale dell'attestato di frequenza, di cui ai citati commi 2 e 3 ivi compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato II.14 del D.lgs. 81/2008.

Professionista personalmente responsabile dell'incarico.

Nell'Allegato A.1 (istanza di partecipazione) il concorrente riporterà, in forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tutti i dati inerenti il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione al relativo Albo nonché gli eventuali requisiti specifici richiesti dal presente disciplinare di gara, oltre alla natura del rapporto intercorrente tra il concorrente ed il singolo professionista nominato, nell'ambito della struttura organizzativa dell'operatore economico.

Nel suddetto Allegato A.1 il concorrente riporterà, in forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per il suddetto professionista: il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione al relativo Albo nonché gli eventuali requisiti specifici richiesti dal presente disciplinare di gara, oltre alla natura del rapporto intercorrente tra il concorrente ed il singolo professionista nominato.

La suddetta figura professionale deve essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella di cui all'Allegato A.1.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito richiesto per la figura di coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione - relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del D.lgs. 81/2008 - è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati per lo svolgimento di tali incarichi.

Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualifica quale Bim Coordinator e BIM Specialist rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7 o, in alternativa, di esperienza documentabile, alla data di pubblicazione del bando, deve essere posseduto dai professionisti del gruppo di lavoro.

7.3 - Requisiti di capacità economico e finanziaria

È richiesta, ai fini dell'assolvimento del requisito di capacità economico - finanziario, la copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale almeno pari al 10% dell'importo delle opere e, quindi, non inferiore ad € 372.340,62.

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nell' "Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e Accettazione condizioni generali di partecipazione", è effettuata sull'aggiudicatario.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto è escluso per le seguenti prestazioni - da realizzarsi con metodologia BIM:

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- Progettazione esecutiva;
- Direzione lavori;
- Contabilità e misura dei lavori con assistenza giornaliera in cantiere;
- Coordinamento della sicurezza in tutte le fasi;

- Tutte le attività rientranti nel perimetro dell'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Le limitazioni del subappalto trovano motivazione nella necessità di rafforzare il controllo delle attività specialistiche e più in generale il rispetto puntuale delle tempistiche progettuali ed autorizzative, tenuto conto altresì della rilevanza e dell'importanza strategica dell'opera, nonché per la gestione ottimale degli interessi degli stakeholders su cui l'opera avrà ricadute.

Quanto sopra, al fine di ridurre comunque al minimo il rischio di interferenze determinate dal numero di interessi che fanno capo ai singoli stakeholders.

Viceversa, il subappalto è ammesso per le seguenti prestazioni:

- indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
- prove, prove in situ, indagini, indagini geologiche, analisi, analisi acustiche, analisi terre e rocce da scavo o comunque indagini ed analisi necessarie a dare compiuta la progettazione;
- presentazione della variazione catastale

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice, dovrà indicare nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l'Appaltatore. Qualora ricorrano i casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

Gli operatori economici per i quali ricorrano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i contratti relativi.

8.1 - Autorizzazione al subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice, l'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ricorre responsabilità solidale tra i predetti soggetti anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente periodo.

In considerazione delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice che l'Amministrazione è tenuta ad espletare ex art. 119 del Codice nei riguardi del singolo subappaltatore, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, con almeno 20 (venti) giorni di anticipo, tutta la documentazione di rito relativa a richieste di autorizzazione al subappalto e di sub-affidamento. Il rispetto del suindicato termine per la trasmissione delle richieste di autorizzazione al subappalto e per le richieste di subaffidamento (con l'acclusa documentazione a supporto) è considerato essenziale. In caso di mancato rispetto del termine (minimo) indicato dall'art. 119 cit. in 20 (venti) giorni antecedenti l'ingresso in cantiere, le richieste di subappalto (o di sub affidamento) non potranno trovare accoglimento.

La revisione prezzi si applica anche alle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto, così come previsto dal comma 2 bis dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 9 - AVVALIMENTO

9.1 – Disciplina dell'avvalimento

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'operatore economico deve indicare l'intenzione di ricorrere all'avvalimento nel proprio DGUE, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (cd. "avvalimento premiale"). In caso di avvalimento l'operatore economico deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel punto 7 del successivo art. 10 (avvalimento) e nel punto 4 del successivo art. 11 ("avvalimento premiale").

Ai sensi dell'art. 104, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. In tal caso il concorrente allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Così come statuito dal comma 12 dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (vedasi p.to 9.2 "l'avvalimento premiale"), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che l'ausiliario non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
- c) acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Anac per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9.2 - L'avvalimento "premile"

Con riferimento alla certificazione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), non è ammesso l'avvalimento premiale.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (avvalimento premiale), la documentazione relativa all'avvalimento va inserita secondo le indicazioni specifiche del presente Disciplinare di Gara.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento all'interno della Busta Tecnica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario escluso il DGUE in formato elettronico che dovrà essere inserito nella Busta Amministrativa.

Non è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'ausiliario.

ART. 10 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online)

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

Le domande e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Nel caso in cui le Sezioni dedicate per l'inserimento in Piattaforma della documentazione richiesta non risultino sufficienti, si potrà utilizzare l'Area generica allegati.

10.1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Istanza di partecipazione e Accettazione Condizioni Generali di partecipazione Allegato A.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente secondo il modello in Allegato A.1

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello in allegato A.1 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 2 dell'art. 10, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Nella istanza di partecipazione gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati nonché per le altre finalità

previste dal Codice.

Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti o GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica domanda di partecipazione.
- In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
- Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Istanza di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell'art. 67 comma 4 e dell'art. 68 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e quindi di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (eventuale) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta e quindi allega - nella sezione "Allegati generici" della Busta Amministrativa - idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Si precisa che l'istanza di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE.

Si precisa che nel caso di mandante costituito da uno studio associato, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria/capofila;
- nel caso di Consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, fermo restando l'obbligo di indicare per quali consorziate il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di retisti ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

I Raggruppamenti Temporanei di operatori, i consorzi ordinari e i GEIE, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello Allegato A.1:

- dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:

- a) l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di Consorzio;
- b) l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da costituirsi sulla base del predetto impegno, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- d) la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati. La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I Consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili dovranno dichiarare che:

- il Consorzio concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto ovvero concorre in proprio ed indica le consorziate esecutrici.

Il Modello in Allegato A.1 andrà adattato in caso di partecipazione di aggregazione di retisti sulla base di quanto specificato nel punto 5 del presente art. 10

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

10.2. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura o nomina ad una carica sociale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

10.3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Crea una nuova risposta DGUE" presente nella sezione "Mia Risposta"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;

- in caso di partecipazione di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico da parte di un concorrente monosoggettivo (per maggiori dettagli, si rinvia alle pagg. 1-13 delle istruzioni allegate)

1. cliccare su "Intenzione di rispondere" e selezionare l'opzione "Mia Risposta";
2. nella maschera che compare, denominata "Area Gestione Risposta - Stai rispondendo come" selezionare la forma giuridica con cui si intende partecipare alla gara e cliccare "salva";
3. per compilare il DGUE è necessario cliccare su "+", funzione collocata nella sezione "DGUE con file firmato";
4. nella maschera che compare, denominata "Gestione della risposta DGUE", nella sezione "carica la risposta DGUE da" selezionare "Nuovo";
5. infine selezionare "Crea una nuova risposta al DGUE" e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando "Riepilogo" per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su "Scarica" e selezionare il formato PDF;
8. sottoscrivere digitalmente il DGUE precedentemente scaricato;
9. ricaricare il DGUE debitamente sottoscritto selezionando "Scegli file";
10. cliccare su "Conferma";

Istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico da parte di concorrente plurisoggettivo (per maggiori dettagli si rinvia alle pagg. 19 e s.s. delle allegate istruzioni):

ATTENZIONE:

Si evidenzia che ciascun componente del R.T.P. o A.T.I., per poter procedere alla compilazione del proprio DGUE, deve preventivamente iscriversi alla piattaforma eAppaltifvg e deve essere invitato dalla capogruppo a compilare il proprio DGUE.

La capogruppo deve:

1. cliccare su "Intenzione di rispondere" e selezionare l'opzione "Mia Risposta";
2. nella maschera che compare, denominata "Area Gestione Risposta - Stai rispondendo come" selezionare la corretta forma di partecipazione plurisoggettiva alla gara e cliccare su "salva";
3. nella maschera che compare cliccare sull'icona "Matita" e poi, selezionare la voce "Aggiungi utente" in cui va inserita la Ragione sociale e l'indirizzo e-mail dell'O.E. facente parte del raggruppamento che si intende invitare a partecipare alla RdO e a compilare il proprio DGUE;
4. cliccare poi su "Salva";

I mandanti, a seguito del ricevimento dell'invito a partecipare, devono:

1. cliccare sul link ricevuto nella mail di invito;
2. inserire le proprie credenziali e loggarsi;
3. cliccare su "Accetto" per aderire al R.T.P./A.T.I. e cliccare sull'icona "Matita";
4. nella maschera che compare, denominata "Gestione della risposta DGUE", nella sezione "carica la risposta DGUE da" selezionare "Nuovo";
5. infine selezionare "Crea una nuova risposta al DGUE" e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando "Riepilogo" per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su "Scarica" e selezionare il formato PDF;
8. sottoscrivere digitalmente il DGUE precedentemente scaricato;
9. ricaricare il DGUE debitamente sottoscritto selezionando "Scegli file";
10. cliccare su "Conferma";

Si forniscono di seguito indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta:

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante.

La Parte II contiene.

- le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni;
- le informazioni sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento);
- le informazioni sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte II, relativamente alla Sez. A - Informazioni sull'Operatore economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Riquadro "Operatore economico PMI". Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

Riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali". Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:

- gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile";
- se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce "Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove";
- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce "Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale".

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

Riquadro "Forma di partecipazione". Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice come segue:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- c) un socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o del socio unico;
- h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 - sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Per quanto concerne la Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

In ordine alla Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del Codice, l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare specificando, per le sole lavorazioni relative alla categoria prevalente, la relativa quota percentuale. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del

contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

La Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) sono rese da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

La Sez. A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice, sono disciplinati dall'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, si precisa che la dichiarazione fa riferimento alle condanne con sentenza definitiva e decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare - come previsto dall'art. 96, comma 6 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della sezione.

Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione) indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Si precisa che nel DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa dovranno essere inserite le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni - in materia di imposte e tasse e di contributi previdenziali - non definitivamente accertate per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 del Codice ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice.

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".
- in caso di "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto devono essere compilati dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.
- in caso di "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarano che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- in merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate".

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

- nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", oltre alle dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce "In caso affermativo fornire informazioni dettagliate".
- nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza" va inserita la dichiarazione relativa alle ipotesi di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d).

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b).

Inoltre dovrà essere dichiarato di non avere affidato, pena l'esclusione, incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La Parte IV - Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti nell'articolo 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali). L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante nel bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Ai fini della corretta compilazione della documentazione da versare nella "Busta amministrativa" per la comprova dei requisiti generali si evidenzia che il partecipante è richiesto di:

- I. inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate: per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 al Codice;
Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.
- II. Inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti ogni provvedimento astrattamente idoneo a rientrare nella definizione di "grave illecito professionale" così come precisato all'art. 98 del Codice.
Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, tali dichiarazioni potranno essere oggetto di specifica verifica attraverso richiesta del certificato dei carichi pendenti all'Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica territorialmente competente, quando non rappresentino financo atto dovuto a fronte di specifica segnalazione della Prefettura competente.

10.4 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA nel caso di operatore economico plurisoggettivo	Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione redatta secondo il modello Allegato A.2: Capacità economica e finanziaria Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura e Gruppo di Lavoro
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento da scaricare, compilare, convertire in formato .pdf e sottoscrivere digitalmente da parte del soggetto titolato a rappresentare il concorrente e caricare nella Busta Amministrativa in corrispondenza del pertinente parametro.

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE, il concorrente deve inserire a

sistema un prospetto riassuntivo utilizzando il prospetto xls “Allegato A.2 - Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione”, che dovrà essere convertito in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e caricato nella Busta Amministrativa in corrispondenza del pertinente parametro.

Per l'individuazione dei soggetti che devono sottoscrivere l'Allegato A.2 si rimanda al punto 3 del presente art. 10 (Formulario DGUE).

10.5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore per soggetti associati
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione dei documenti

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti associati:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- consorzio ordinario/GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio ordinario/GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- per le aggregazioni di retisti
 - o per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - o per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
 - o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

10.6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art. 106 del Codice)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti [in alternativa] Scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo come definito ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e precisamente di importo pari ad 6.338,52 €.

Si precisa che l'importo della cauzione è calcolato sul valore della base d'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice degli Appalti, al netto degli importi relativi alla progettazione e al piano di sicurezza e coordinamento:

Importo prestazioni considerate ai fini della costituzione della garanzia (ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti, non rientrano le prestazioni di progettazione)	316.925,90 €
Importo garanzia provvisoria (2%)	6.338,52 €

Si precisa altresì che, ai fini del calcolo dell'importo sul quale costituire la garanzia provvisoria, non è stato incluso l'importo di cui all'art. 120, comma 9 del Codice degli Appalti (c.d. "quinto d'obbligo") in quanto nella presente fase non è possibile predeterminare a quale componente prestazionale potranno essere riferite.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con il sistema "pagoPA" collegandosi alla pagina web dal seguente link: <https://www.comune.udine.it/it/servizi-online-50846/pagopa-50869>
Selezionare l'Ente se richiesto, scegliere il servizio "Deposito cauzionale" ed indicare la seguente causale: "SIA Opera 8301 "compendio museale – Villa Toppani - CUP: C28C24000160006"

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione modello Allegato A.1. il possesso delle certificazioni e provvede ad allegarle.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.7. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<p>Documentazione da produrre nel caso di avvalimento</p> <p>Formulario DGUE elettronico compilato dall'impresa ausiliaria secondo le istruzioni allegate (si rinvia alle pagg. 31 e s.s. delle stesse);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento (ex art. 104 del Codice) 2) Contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1) e 2) Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; [in alternativa] scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, resa utilizzando il modello in Allegato A.3, con cui la stessa si impegna verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto;
- qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, il concorrente allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Nell'Allegato A.3 l'impresa ausiliaria acconsente al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Si precisa che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

ATTENZIONE

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale) tutta la documentazione di cui alla presente sezione è presentata nella busta contenente l'offerta tecnica (VEDASI P.TO 11.4)

10.8. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici - ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale; - sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. o degli artt. 20 e 24 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019 (cd. codice della crisi di impresa).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del D.lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario va resa la seguente dichiarazione per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:

- DICHIARA che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento: Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____.

Le dichiarazioni rese dal concorrente e la relazione predisposta dal professionista vanno caricate nella sezione "Allegati generici" della Busta Amministrativa.

10.9. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo ANAC di cui all'art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p0>

In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 11 - BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online) - massimo 85 punti

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta.

L'assenza integrale dell'Offerta Tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica, nonché la mancata sottoscrizione, relativa a singoli criteri o singoli sub-criteri (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.2) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.

Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione eventuali documenti e/o schede tecniche allegate, eccedenti a quanto espressamente richiesto.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Modalità operative

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica relativa sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito precisati.

11.1. DOCUMENTAZIONE	Criterio A - "Professionalità e adeguatezza" Punteggio massimo 30 punti
-------------------------	--

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente
------------------------------	--

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i relativi punteggi:

- Sub-criterio A.1 - “Servizio di progettazione” - punteggio massimo 15 punti;
- Sub-criterio A.2 - “Servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” - punteggio massimo peso 10 punti;
- Sub-criterio A.3 - “Esperienza del concorrente in materia di gestione informativa ed applicazione della metodologia BIM su attività di progettazione e/o esecuzione lavori” - punteggio massimo 5 punti.

Ciascun sub-criterio sarà oggetto di valutazione sulla base dei parametri indicati nel presente Disciplinare di gara al punto 14.1.

Il concorrente deve presentare un'unica relazione, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentarlo, così caratterizzata:

- strutturata internamente in paragrafi, ciascuno dei quali corrispondente ad uno dei sub-criteri di valutazione in cui in cui si suddivide il criterio di valutazione A, e ciascuno dei quali esauriente di per sé, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione del punteggio per il relativo sub-criterio;
- composta da un numero di 6 (sei) facciate complessive, pena la non valutazione delle facciate eccedenti, numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Calibri, 11, interlinea di 1,5 righe, margini superiore e inferiore di 2,0 cm, destro e sinistro di 2,0 cm, ai fini di non determinare un aggravamento nel processo valutativo del procedimento di valutazione, e può essere accompagnato, al massimo, da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che non superino ulteriori 6 facciate in formato A4, A3 o formati equivalenti, pena anche in questo caso la non valutazione delle facciate eccedenti.

La copertina, il sommario e le eventuali schede tecniche non concorrono al conteggio delle facciate.

La relazione dev'essere prodotta in un unico documento.

Di seguito si indica il contenuto di ciascun sub-criterio del criterio di valutazione A.

SUB-CRITERIO DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	SUB PESO
Sub-criterio A.1 “Servizio di progettazione”	<p>Il concorrente dovrà illustrare nelle facciate dedicate un servizio di progettazione anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, relativo a lavori che possono anche non essere stati realizzati o essere tutt'ora in corso di realizzazione, e ritenuto significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.</p> <p>Per essere valutabile il servizio deve essere iniziato, ultimato e approvato (o accettato espressamente, nelle ipotesi non sia prevista l'approvazione) antecedentemente alla data di pubblicazione del bando indicata dal presente Disciplinare di Gara, non necessariamente svolto con l'ausilio di metodologia BIM, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizio iniziato in epoca antecedente.</p> <p><u>Non sarà oggetto di valutazione il servizio relativo ad un progetto non approvato dal Committente.</u></p> <p>Ai fini del presente sub-criterio possono essere fatti valere servizi di progettazione definitiva o di progettazione esecutiva nel quadro del D.lgs. 163/2006 e nel quadro del D.lgs. 50/2016, o servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica o di progettazione esecutiva nel quadro del D.lgs. 36/2023 o a livelli progettuali equivalenti a quelli sopra indicati qualora facciano riferimento a normativa antecedente ai Decreti Legislativi sopra richiamati o comunque in ogni caso a normative equipollenti.</p> <p><u>Il servizio dovrà inoltre essere relativo a lavori qualificabili come affini a quelli oggetto della prestazione di gara</u>, secondo le tariffe professionali, tenuto conto degli indirizzi e degli obiettivi della Stazione appaltante come indicati nel DIP.</p> <p>In particolare, il concorrente dovrà evidenziare almeno i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione del servizio, con indicazione del Committente (pubblico o privato), denominazione del progetto, periodo di esecuzione, data di approvazione del progetto da parte del Committente, oggetto dell'intervento (descrizione, classi e categorie delle opere e relativi importi dei lavori), eventuali varianti in aumento, indicazione dei professionisti che hanno eseguito il servizio, quota percentuale svolta direttamente e relativo importo della quota, indicazione della normativa di riferimento; - descrizione della proposta progettuale dal punto di vista tecnico e funzionale, in relazione agli aspetti statici, architettonici, impiantistici, antincendio e piano dell'emergenza nonché allo sviluppo delle metodologie costruttive nelle fasi di cantiere; - pertinenza tipologica delle opere progettate con i lavori cui si riferisce la presente procedura, sia in termini di complessità e di contenuti tecnici, che in termini di esigenze funzionali, economiche e ambientali; 	15 punti

	<ul style="list-style-type: none"> - principi attuati per la sostenibilità del progetto, mediante l'utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati; - costi di manutenzione e metodologie atte al contenimento dei costi di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. <p>La documentazione dovrà essere relativa ad un servizio svolto direttamente dal concorrente, o, in caso di caso di raggruppamento, da uno degli operatori componenti il raggruppamento medesimo.</p> <p>Nel caso in cui il servizio sia stato svolto nel quadro di un raggruppamento temporaneo di professionisti, l'operatore economico può far valere ai fini dell'offerta tecnica solo la quota percentuale del servizio da lui direttamente svolta, debitamente comprovata come richiesto dal Disciplinare di Gara.</p>	
Sub-criterio A.2 "Servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"	<p>Il concorrente dovrà illustrare nelle facciate dedicate un servizio di direzione lavori anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, ritenuto più significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.</p> <p>Per essere valutabile il servizio deve essere iniziato, ultimato e approvato (o accettato espressamente, nell'ipotesi in cui non sia prevista l'approvazione) in periodo antecedente alla data di pubblicazione del bando indicata dal presente Disciplinare di Gara, non necessariamente svolti con l'ausilio di metodologia BIM, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca antecedente.</p> <p><u>Non sarà oggetto di valutazione il servizio di direzione lavori relativo ad un intervento non realizzato, non concluso o non collaudato.</u></p> <p>Con riferimento al servizio di direzione lavori, la data di fine è da considerarsi quella relativa alla data del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione, nelle ipotesi in cui ai D.lgs. 163/2006, D.lgs. 50/2016 o D.lgs. 36/2023, o normativa equivalente qualora si faccia riferimento a periodi antecedenti ai Decreti Legislativi sopra richiamati o comunque in ogni caso a normative equipollenti.</p> <p><u>Il servizio deve inoltre essere relativo a lavori qualificabili come affini a quelli oggetto della prestazione di gara</u>, secondo le tariffe professionali, tenuto conto degli indirizzi e degli obiettivi della Stazione appaltante come indicati nel DIP allegato alla presente procedura.</p> <p>In particolare, il concorrente dovrà evidenziare almeno i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione del servizio, con indicazione del Committente (pubblico o privato), denominazione del progetto, periodo di esecuzione, data di approvazione del certificato da parte del Committente, oggetto dell'intervento (descrizione, classi e categorie delle opere e relativi importi dei lavori), eventuali varianti in aumento, indicazione dei professionisti che hanno eseguito il servizio, quota percentuale svolta direttamente e relativo importo della quota, indicazione della normativa di riferimento; - principi, criteri e scelte metodologico/organizzative, attuati per l'esecuzione ottimale e puntuale del servizio; - il dettaglio del servizio, con riferimento alle eventuali problematiche di cantiere affrontate e risolte in ambito urbano, infrastrutturale ed ambientale, con presenza di interferenze in merito a quanto previsto dal parametro di valutazione. - principi, criteri e scelte metodologico/organizzative, attuati per affrontare criticità in sede di esecuzione in merito alla sicurezza. <p>La documentazione dovrà essere relativa al servizio svolto direttamente dal concorrente, o, in caso di caso di raggruppamento, da uno degli operatori componenti il raggruppamento medesimo.</p> <p>Nel caso in cui il servizio sia stato svolto nel quadro di un raggruppamento temporaneo di professionisti, l'operatore economico può far valere ai fini dell'Offerta tecnica solo la quota percentuale del servizio da lui direttamente svolta, debitamente comprovata come richiesto dal Disciplinare di Gara.</p>	10 punti
Sub-criterio A.3 "Esperienza del concorrente in materia di gestione informativa ed applicazione della metodologia BIM su attività di progettazione e/o esecuzione lavori"	<p>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza nella predisposizione, gestione e sviluppo di modelli informativi (BIM - Building Information Modeling) relativi alla progettazione multidisciplinare di opere pubbliche e/o esecuzione di lavori, con particolare attenzione a interventi su edifici pubblici.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere, un'esperienza significativa documentata, relativa ad almeno uno dei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modellazione architettonica/strutturale/impiantistica per fasi di progettazione; - utilizzo di software interoperabili e ambienti CDE conformi agli standard ISO - esecuzione lavori con metodologia BIM <p>I contenuti minimi da indicare includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia di intervento e fase di sviluppo (rilievo, PFTE, PDD, PE); - Discipline modellate (architettonica, strutturale, impiantistica) e livello di dettaglio raggiunto (LOD secondo UNI 11337 o UNI EN ISO 19650); - BIM use dichiarati (es. code checking, clash detection, computo, gestione interferenze, simulazioni prestazionali, programmazione lavori); - Ambiente di condivisione dati (CDE) adottato e modalità di gestione dei flussi informativi; - Formato dei modelli e interoperabilità con software terzi (es. IFC); - Ruolo del concorrente (BIM coordinator, BIM specialist, BIM manager), eventuale utilizzo di figure certificate (es. UNI 11337-7); - Enti coinvolti e livello di coordinamento raggiunto tra le discipline modellate; - Eventuali finalità di gestione del patrimonio immobiliare pubblico (es. utilizzo per piani di manutenzione, archivi digitali, piani di sicurezza, etc.). <p>La valutazione premierà i servizi che evidenzino un livello avanzato di digitalizzazione, un approccio integrato multidisciplinare, una corretta gestione del CDE e l'effettiva utilità del modello nel ciclo di vita</p>	5 punti

	dell'opera.	
--	-------------	--

ATTENZIONE:

Per ciascun servizio svolto devono essere evidenziate le seguenti caratteristiche:

- Descrizione sintetica dell'opera;
- Committente;
- Luogo di esecuzione;
- Periodo di esecuzione (data inizio - data fine prestazione);
- Importo dei lavori;
- Indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera è suddivisa;
- Importo del servizio di direzione lavori, misura e contabilità;
- Servizio svolto singolarmente o in raggruppamento;
- Estremi del certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione);
- Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio svolto;
- Modalità di interazione con la committenza;
- Descrizione delle principali problematiche emerse nello svolgimento dell'attività (gestione cantiere, interferenze, varianti in corso d'opera, sospensioni e riprese lavori, riserve) e soluzioni adottate per la risoluzione delle stesse;

11.2. DOCUMENTAZIONE	Criterio B - "Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta" Punteggio massimo 45 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i relativi punteggi:

- Sub-criterio B.1 - "Soluzioni Architettoniche e Funzionali" - sub peso max. 20 punti;
- Sub-criterio B.2 - "Innovazioni Strutturali e Impiantistiche" - sub peso max. 15 punti;
- Sub-criterio B.3 - "Sostenibilità Ambientale ed Efficienza Energetica" - sub peso max. 10 punti;

Ciascun sub-criterio sarà oggetto di valutazione sulla base dei parametri indicati nel presente Disciplinare di Gara.

Con riferimento al sub criterio B.1:

Il concorrente deve presentare una relazione, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentarlo, così caratterizzata:

- composta da un numero di 6 (sei) facciate complessive, pena la non valutazione delle facciate eccedenti, numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Calibri, 11, interlinea da 1,5 righe, margini superiore e inferiore 2,0 cm, destro e sinistro 2,0 cm, , ai fini di non determinare un aggravamento nel processo valutativo del procedimento di valutazione, e può essere accompagnato, al massimo, da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che, anche in questo caso, non superino le ulteriori 4 facciate formato A4, A3 o equivalenti, pena la non valutazione delle facciate eccedenti.
- La copertina, il sommario e le eventuali schede tecniche non concorrono al conteggio delle facciate. La relazione dev'essere prodotta in un unico documento.

Con riferimento al sub criterio B.2:

Il concorrente deve presentare una relazione, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentarlo, così caratterizzata:

- composta da un numero di 6 (sei) facciate complessive, pena la non valutazione delle facciate eccedenti, numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Calibri, 11, interlinea da 1,5 righe, margini superiore e inferiore ,0 cm, destro e sinistro 2,0 cm, , ai fini di non determinare un aggravamento nel processo valutativo del 2 procedimento di valutazione, e può essere accompagnato, al massimo, da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che, anche in questo caso, non superino le ulteriori 4 facciate formato A4, A3 o equivalenti, pena la non valutazione delle facciate eccedenti
- La copertina, il sommario e le eventuali schede tecniche non concorrono al conteggio delle facciate. La relazione dev'essere prodotta in un unico documento.

Con riferimento al sub criterio B.3:

Il concorrente deve presentare una relazione, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentarlo, così caratterizzata:

- composta da un numero di 6 (sei) facciate complessive, pena la non valutazione delle facciate eccedenti, numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Calibri, 11, interlinea da 1,5 righe, margini superiore e inferiore 2,0 cm, destro e sinistro 2,0 cm, , ai fini di non determinare un aggravamento nel processo valutativo del procedimento di valutazione, e può essere accompagnato, al massimo, da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che, anche in questo caso, non superino le ulteriori 4 facciate formato A4, A3 o equivalenti, pena la non valutazione delle facciate eccedenti.
- La copertina, il sommario e le eventuali schede tecniche non concorrono al conteggio delle facciate. La relazione dev'essere prodotta in un unico documento.

Di seguito si indica il contenuto di ciascun sub-criterio del criterio di valutazione B.

SUB-CRITERIO DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	SUB PESO
Sub-criterio B.1 “Soluzioni Architettoniche e Funzionali”	<p>Le soluzioni per il restauro, il recupero e la trasformazione di Villa Toppani in polo museale dovranno assicurare la piena valorizzazione del pregio storico dell'immobile, garantendo al contempo la massima efficienza funzionale degli spazi e dei servizi.</p> <p>La proposta dovrà armonizzare con coerenza le diverse destinazioni d'uso — dagli spazi espositivi per la cultura friulana agli archivi, dagli uffici alle sale conferenze — garantendo elevati standard di qualità ambientale, comfort e sicurezza per visitatori, studiosi e operatori.</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare nelle facciate dedicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - flessibilità funzionale: presenza di soluzioni che permettano di riconfigurare rapidamente gli spazi espositivi - adattabilità tecnica: progettazione di un sistema impiantistico e strutturale che consenta la riorganizzazione degli spazi, garantendo l'accessibilità a cablaggi e utenze. - organizzazione funzionale: chiarezza e logica nella separazione/integrazione dei flussi di utenza (come sono distinti e collegati i percorsi per i visitatori del museo, per il personale comunale e per gli utilizzatori degli spazi polifunzionali). - impatto urbano e accessibilità: analisi del rapporto dell'edificio con il contesto urbano circostante (qualità degli accessi, percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, e soluzioni per l'accessibilità universale (L. 13/89) per tutte le diverse funzioni). - identità e rappresentatività: capacità del progetto di esprimere l'identità istituzionale e la funzione pubblica dell'edificio, creando un polo civico riconoscibile e accogliente per la comunità. - comfort ambientale: qualità delle soluzioni per l'illuminazione naturale (fattori di luce diurna), il comfort acustico (importante negli spazi polifunzionali e nelle sedi), e l'uso di cromatismi e materiali che favoriscano il benessere. - qualità estetica e materiali: scelta dei materiali per facciate e finiture interne in termini di durabilità, manutenibilità e coerenza estetica. - spazi di relazione esterni: progettazione delle aree pertinenziali, e loro integrazione con l'edificio e la città <p>Tutte le soluzioni adottate dovranno tener conto dell'obiettivo di contenimento del costo dell'opera e del pregio estetico, architettonico all'interno del contesto realizzativo dell'intervento, con specifica ed adeguata evidenza fornita dal concorrente in merito a tali congruità.</p>	20 punti
Sub-criterio B.2 “Innovazioni Strutturali e Impiantistiche”	<p>Valutare le scelte progettuali che, pur rispettando i requisiti normativi di base (es. norme tecniche per le costruzioni, norme impiantistiche, norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e normativa di prevenzione incendi), introducono un valore aggiunto in termini di durabilità, semplificazione della manutenzione e sicurezza operativa dell'edificio nel suo ciclo di vita.</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare nelle facciate dedicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resilienza strutturale: interventi di miglioramento sismico volti a incrementare significativamente la capacità di resistenza dell'edificio. - durabilità dei materiali: scelta di materiali strutturali e di finitura con una vita utile attesa superiore a quella standard. - protezione e monitoraggio: sistemi per la protezione della struttura dagli agenti atmosferici e dalla corrosione per prevenirne il degrado. - accessibilità degli impianti: proposte specifiche per la disposizione dei vani tecnici, cavedi e controsolfitti ispezionabili, garantendo l'accesso rapido e sicuro ai componenti impiantistici (meccanici, elettrici, idrici) soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria. - integrazione architettonica: soluzioni che nascondono gli elementi impiantistici senza comprometterne l'ispezionabilità. - building management system (BMS): soluzioni per il monitoraggio centralizzato e l'ottimizzazione dei consumi energetici, la diagnostica remota dei guasti e la gestione automatizzata degli scenari operativi 	15 punti

	<p>- sicurezza e controllo accessi: soluzioni di sistemi integrati di videosorveglianza e controllo accessi, particolarmente importanti per la separazione tra le aree comunali riservate e gli spazi polifunzionali aperti al pubblico</p> <p>Tutte le soluzioni adottate dovranno tener conto dell'obiettivo di contenimento del costo dell'opera e del pregio estetico, architettonico all'interno del contesto realizzativo dell'intervento, con specifica ed adeguata evidenza fornita dal concorrente in merito a tali congruità.</p>	
Sub-criterio B.3 “Sostenibilità Ambientale ed Efficienza Energetica”	<p>Adozione di soluzioni passive e attive avanzate, uso di materiali a basso impatto, proposte per l'ottenimento di rating energetici/ambientali superiori.</p> <p>Valutare in che misura le soluzioni proposte superano i requisiti normativi minimi per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale (Criteri Ambientali Minimi - CAM), puntando a un edificio a basso impatto ambientale e con costi operativi ridotti.</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare nelle facciate dedicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire l'efficientamento energetico con modalità ecosostenibili; - sistemi attivi (impiantistica avanzata) - qualità delle soluzioni dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica - CAM Edilizia e Materia: scelta dei materiali da costruzione utilizzati (strutture, involucro, finiture), con particolare attenzione a: Materiale Riciclato (percentuale superiore al minimo richiesto), Provenienza (Km 0) e Assenza di sostanze pericolose (VOC, formaldeide). - gestione delle risorse idriche: qualità delle soluzioni per il recupero delle acque piovane - Cantiere Sostenibile: descrizione delle misure per la gestione ambientale del cantiere, inclusi il piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e le misure per la riduzione di polveri e rumore. - manutenibilità e demolibilità - previsione della vita utile dei componenti, facilità di smontaggio e riciclo dei materiali a fine vita dell'edificio. <p>Tutte le soluzioni adottate dovranno tener conto dell'obiettivo di contenimento del costo dell'opera e del pregio estetico, architettonico all'interno del contesto realizzativo dell'intervento, con specifica ed adeguata evidenza fornita dal concorrente in merito a tali congruità.</p>	10 punti

PRECISAZIONI:

Si precisa che, in termini di consistenza documentale per la formulazione dell'offerta tecnica relativamente ai criteri A e B, UNA facciata in formato A3 equivale a DUE facciate in formato A 4. In risposta allo specifico quesito, quindi, si conferma che, a fronte di un limite di n. 6 facciate formato A4, l'utilizzo del formato A3 comporta un numero massimo pari a n. 3 facciate A3, in quanto equivalenti per superficie e contenuto informativo.

Si precisa altresì che i margini superiori, inferiori e destro, sinistro di 2,0 cm sono da applicare anche alle elaborazioni grafiche in formato A3/A4 previsti per i criteri A e B..

11.3. DOCUMENTAZIONE	Criterio C - “Ulteriori criteri premianti” punteggio massimo 10 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	dichiarazione di possesso della certificazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente e/o scansione della certificazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente Criterio C si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i seguenti punteggi:

- Sub-criterio C.1 - “Offerta di Gestione Informativa” - sub peso max. 8 punti;
- Sub-criterio C.2 - “Misure di promozione della parità di genere” - sub peso max. 2 punti.

Ciascun sub-criterio sarà oggetto di valutazione sulla base dei parametri indicati nel presente Disciplinare di Gara di cui all'art. 14.

Con riferimento al sub criterio C.1:

Il concorrente dovrà presentare l'Offerta di gestione informativa, coerente con il Capitolato Informativo del processo BIM, mediante il template allegato alla documentazione di gara (Template oGI) e secondo le indicazioni puntuali previste dal template stesso.

Il concorrente dovrà redigere l'oGI, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentarlo, descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive. Il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti

obbligatorie, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. L'oGI non dovrà superare il numero di 80 facciate onnicomprensive, limite in cui rientrano le parti obbligatorie, facoltative e gli eventuali allegati, pena la non valutazione delle facciate eccedenti, ai fini di non determinare un aggravamento nel processo valutativo del procedimento di valutazione.

L'oGI deve essere un documento unico, compresi le parti obbligatorie e facoltative ed eventuali allegati.

PRECISAZIONE:

Si segala che al punto 2.9 dell'allegato "Template Offerta di Gestione Informativa (oGI)" si richiede la compilazione con riferimento alle specifiche riportate all'interno dell'Appendice 1 modello dati fase gara. A tale fine vengono caricati a sistema, ossia nell'Area Allegati della configurazione di gara, i seguenti file::

- Appendice 1 Modello Dat_fase gara
- Appendice 5 Codifica Documentale per la fase di progettazione.

Con riferimento al sub criterio C.2:

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, in formato libero, debitamente sottoscritta digitalmente.

Di seguito si indica il contenuto di ciascun sub-criterio del criterio di valutazione C.

SUB-CRITERIO DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	SUB PESO
Sub-criterio C.1 "Offerta di Gestione Informativa"	<p>Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare all'interno dell'offerta di gestione informativa (oGI) elaborata sulla base del template predisposto dalla Stazione Appaltante l'applicazione del processo BIM, che dovrà dettagliare questi aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche tecniche e prestazionali dell'infrastruttura hardware e software, matrice di interoperabilità, specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilità [Capitoli di riferimento oGI: 2.1.1, 2.1.2, 2.2]; - strutturazione e organizzazione della modellazione digitale [Capitoli di riferimento oGI: 2.3]; - Sistema comune di coordinate, unità di misura e georeferenziazione dei modelli [Capitoli di riferimento oGI: 2.6]; - Modalità di export IFC [Capitoli di riferimento oGI: 2.7]; - Livello di sviluppo geometrico ed Informativo proposto sulla base degli obiettivi della SA [Capitoli di riferimento oGI: 2.8, 2.9, 2.10]; - Modalità di consegna di modelli, oggetti e/o elaborati informativi [Capitoli di riferimento oGI: 2.11]; - Definizione della struttura informativa del Concorrente e della sua filiera, identificazione dei soggetti professionali [Capitoli di riferimento oGI: 3.4.1, 3.4.2]; - controllo e clash detection dei modelli e coordinamento tra i modelli delle diverse discipline oltre alle procedure di verifica e loro articolazione [Capitoli di riferimento oGI: 3.5, 3.19, 3.19.1]; - Comunicazione del progetto [Capitoli di riferimento oGI: 3.6]; - Modalità di produzione elaborati grafici digitali [Capitoli di riferimento oGI: 3.7]; - Rilievi e restituzione [Capitoli di riferimento oGI: 3.10]; - Estrazione quantità dai modelli [Capitoli di riferimento oGI: 3.11]; - Strategie di modellazione 4D e collegamento con il Programma Lavori [Capitoli di riferimento oGI: 3.12]; - Strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per l'attività di DL in fase esecutiva, contabilità e misura dei lavori con assistenza giornaliera in cantiere, e la certificazione della regolare esecuzione [Capitoli di riferimento oGI: 3.13]; - Strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per l'attività coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione [Capitoli di riferimento oGI: 3.14]; - Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati [Capitoli di riferimento oGI: 3.19]; - Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica [Capitoli di riferimento oGI: 3.19.1]; - Supporto alla SA nella fase di post-produzione del modello as-built e di formazione del personale [Capitoli di riferimento oGI: 3.20]; 	8 punti
Sub-criterio C.2 "Misure di promozione della"	<p>Il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione di atto notorio da rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti entrambi i seguenti aspetti:</p>	2 punti

parità di genere”	<ul style="list-style-type: none"> - il possesso di un certificato delle parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) - UNI/PdR 125/2022; - l'impegno a mantenere valida per tutta la durata dell'appalto la certificazione soprariportata. La certificazione deve essere posseduta dal concorrente singolo. <p>Nel caso di concorrenti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del Codice degli Appalti, la certificazione deve essere posseduta da uno dei soggetti che costituiscono il Raggruppamento, il Consorzio ordinario, il GEIE, o da una delle imprese retiste che partecipano alla gara.</p> <p>Per i Consorzi stabile la certificazione deve essere posseduta da consorzio o una delle consorziate esecutrici che sia in possesso della certificazione</p>	
-------------------	--	--

Indicazioni specifiche relative alla presentazione dell'offerta di gestione informativa (oGI) sub-criterio C1.

Con riferimento all'Offerta di Gestione Informativa - oGI, rientrante nel sub-criterio C.1, che il concorrente produce ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b) dell'Allegato I.9 del Codice degli Appalti, in risposta ai requisiti richiesti dal Capitolato Informativo - CI- si specifica che:

- a) La totale assenza dell'oGI, la presentazione di un'oGI non compilata - da intendersi come mancata compilazione di una o più delle parti obbligatorie dell'oGI (non rileva la mancata compilazione di una o più parti facoltative) - oppure la mancata sottoscrizione digitale dell'oGI determinano l'esclusione del concorrente;
- b) qualora il concorrente nella compilazione dell'oGI ecceda il limite massimo di facciate previsto dal Disciplinare di Gara - e in tale eccedenza ricadano una o più sezioni individuate quali parti obbligatorie dell'oGI - questo determina l'esclusione del concorrente per mancata valutazione;
- c) qualora la parte inserita dal concorrente in una o più sezioni da compilare obbligatoriamente sia interamente in contrasto con quanto previsto dal Capitolato Informativo o con quanto prestabilito dal modello dell'oGI, ciò equivale alla mancata compilazione di una sezione obbligatoria, con conseguente esclusione del concorrente.

Indicazioni specifiche relative alla presentazione dell'offerta tecnica inerente alla “parità di genere” sub-criterio C2.

Il presente sub-criterio di valutazione è relativo al possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all'art. 46 bis D.lgs. n. 198/2006.

Ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il presente criterio intende premiare l'adozione, da parte dell'operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di parità di genere di cui all'art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale (2 punti) relativo al sub-criterio C.2, gli operatori economici dovranno allegare dichiarazione di possesso della certificazione e/o scansione della certificazione della parità di genere, conseguita ai sensi dell'art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006.

Si evidenzia come la certificazione della parità di genere ex art. 46 bis del D. Lgs. 198/2006 sia quella rilasciata sulla scorta dei criteri di cui al d.P.C.M. del 29 aprile 2022 (pubblicato sulla G.U.R.I. dd. 1° luglio 2022) che, all'art. 1, precisa come i parametri minimi per il conseguimento della certificazione siano solo quelli ritraibili dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni).

La certificazione di parità di genere può essere rilasciata soltanto dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, ed il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

La lista degli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008, operanti in Italia, è consultabile al link:

<https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-dicertificazione>

È possibile consultare le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pari Opportunità, al link:

<https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/faq>

Sono considerate idonee alla dimostrazione del possesso del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Si precisa che tali certificazioni, oggettive e accessibili a tutti gli operatori interessati, possono riguardare soltanto criteri collegati all'oggetto dell'appalto; devono basarsi su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; devono essere stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; devono poter essere accessibili a tutte le parti interessate; siano stabilite da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non possa esercitare un'influenza determinante.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa in possesso della suddetta "Certificazione della parità di genere".

ATTENZIONE:

La mancata presentazione dell'offerta tecnica, nonché la mancata sottoscrizione, relativa a singoli criteri o singoli sub-criteri (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.2) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica non deve recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica corredata dell'oGI costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sul corrispettivo contrattuale, che resta fisso e invariato, quale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo da lui offerto in sede di gara.

Tutte le relazioni e le dichiarazioni da inserire nell'area "Risposta Busta Tecnica" devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1 della busta amministrativa al punto 35, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi stabili. Una volta espletate le attività di predisposizione della Busta Tecnica digitale, il concorrente deve:

- 1) cliccare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta tecnica;
- 2) cliccare su "OK" per confermare l'invio.

11.4 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso si avvalimento cd. “premiale” 1) Formulario DGUE elettronico compilato dall’impresa ausiliaria secondo le istruzioni allegate (si rinvia alle pagg. 31 e s.s.); 2) Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento (ex art. 104 del Codice); 3) Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) e 2) Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria; 3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; [in alternativa] scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

In caso di avvalimento cd. “premiale”, finalizzato al miglioramento dell’offerta, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti, i sopra indicati documenti dovranno essere caricati nella presente sezione della “Busta Offerta Tecnica” e NON nella “Busta Amministrativa”.

Così come statuito dal comma 12 dell’art. 104 del D.lgs. n. 3672023, nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che l’ausiliario non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

In tal caso l’impresa ausiliaria dovrà, quindi, dichiarare nell’Istanza di partecipazione alla gara di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell’offerta e quindi dovrà allegare - nella sezione “Allegati generici” della Busta Amministrativa - idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Si rimanda alle istruzioni presenti nell’art. 10 “Risposta Busta amministrativa” - sezione “Documentazione da produrre nel caso di avvalimento”.

11.5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione segreti tecnici commerciali Allegato T.X
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, redatto secondo il Modello in Allegato T.X

Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 (segreti tecnici o commerciali) dovrà essere inserita, nella presente sezione della busta dell’Offerta Tecnica, una motivata e comprovata dichiarazione come da modello in Allegato T.X al presente disciplinare contenente l’indicazione delle parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l’esatta motivazione.

In mancanza della predetta dichiarazione ovvero l’assenza delle specificazioni/motivazioni circa i segreti tecnici o commerciali da tutelare, l’accesso si intende autorizzato senza alcuna limitazione.

In caso di diniego all’accesso di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

AVVERTENZE

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area "Risposta tecnica" dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta tecnica:

- a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

ART. 12 - BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO online) - massimo 15 punti

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire la documentazione di seguito specificata.

12. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	"Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione e "Predisposizione della Busta economica digitale (*)"

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara ribassabile determinato secondo le modalità dell'allegato I.13.

L'offerta economica dovrà tenere conto dei disposti dell'art 41 comma 15bis del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ovvero:

- a) il 65% dell'importo a base di gara (pari a 490.365,22 €) assume la forma di prezzo fisso;
- b) il 35 % dell'importo a base di gara (pari a 264.042,81 €), può esser assoggettato a ribasso con l'attribuzione del rispettivo punteggio come disciplinato all'art 14.2 del presente disciplinare.

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

(*) A seguito della compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità “Invia Risposta” ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall’Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l’apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

L’importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

AVVERTENZE

La busta di “Risposta Economica” e tutta la documentazione da inserire nella predetta Busta, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell’Area generica allegati della Busta tecnica:

- a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell’offerta economica costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Come da dichiarazione da rendere ai sensi dell’Allegato A.1 al presente disciplinare di gara, l’offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

ART. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai sub-criteri e ai punteggi di ponderazione riportati nella seguente tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE e sub-punteggi	Punteggi
OFFERTA TECNICA			
A	Professionalità ed adeguatezza	<ul style="list-style-type: none"> - A.1 - “Servizio di progettazione” - punteggio massimo 15 - A.2 - “Servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” - punteggio massimo peso 10 - A.3 - “Esperienza del concorrente in materia di gestione informativa ed applicazione della metodologia BIM su attività di progettazione e/o esecuzione lavori” - punteggio massimo 5 	30
B	Caratteristiche tecnico - metodologiche dell’offerta	<ul style="list-style-type: none"> - B.1 - “Soluzioni Architettoniche e Funzionali” - sub peso max. 20 punti; - B.2 - “Innovazioni Strutturali e Impiantistiche” - sub peso max. 15 punti; - B.3 - “Sostenibilità Ambientale ed Efficienza Energetica” - sub peso max. 10 punti; 	45
C	Criterio C - “Ulteriori criteri premianti” Punteggio massimo 12 punti	<ul style="list-style-type: none"> - C.1 - “Offerta di Gestione Informativa” - sub peso max. 8 punti; - C.2 - “Misure di promozione della parità di genere” - sub peso max. 2 punti. 	10
OFFERTA ECONOMICA			
D	Ribasso percentuale sull’importo a base di gara		15
TOTALE PUNTEGGIO			100

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica, la prima sessione avrà luogo nel giorno indicato nel Bando.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell’offerta tecnica, mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line.

La Commissione è responsabile anche della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’eventuale anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica:

- alla ricognizione dei “pliche digitali” pervenuti entro i termini previsti;
- all’apertura dei pliche medesimi e all’apertura della “Busta Amministrativa” al fine di dare lettura dell’“Istanza di partecipazione” in essa contenuta;
- all’apertura del file contenente la certificazione inerente al pagamento del Contributo ANAC;
- all’apertura delle offerte tecniche.

In seduta riservata la Commissione procede all’esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all’apertura e ricognizione della “Busta Economica” di ciascun concorrente, contenente l’offerta economica, e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al successivo articolo 13.

13.1 - Verifica della documentazione amministrativa

Il/La Commissione procederà in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il

corretto svolgimento della procedura.

13.2 - Verifica di anomalia delle offerte

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ai seguenti elementi specifici, appaia anormalmente bassa:

- offerta economica che appare non congrua in relazione al contenuto dell'offerta tecnica e agli obblighi contrattuali;
- obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, contratti collettivi, disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che appaiono non rispettati;
- Obblighi di cui all'art. 119 (subappalto) che appaiono non rispettati.

Qualora la prima migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente ed esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso anomale.

ART. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

14.1 - metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

La valutazione delle offerte tecniche avviene secondo singoli sub-criteri che sono di due tipi:

- 1) Tabellari (T);
- 2) Discrezionali (D).

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica valutata è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri discrezionali e ai singoli sub-criteri tabellari.

ATTENZIONE:

Ai fini del superamento della fase relativa alla valutazione delle offerte tecniche è stabilita una soglia minima di sbarramento. Pertanto, ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi, ai sensi del presente Disciplinare di Gara, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata un punteggio di almeno 45 punti sul massimo attribuibile.

Oltre a quelle espressamente previste dal presente Disciplinare di Gara, nello svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche la Commissione non effettua ulteriori riparametrazioni.

TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D) E TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA			
CRITERIO	SUB CRITERIO	VALUTAZIONE	TIPO
A	A.1	<p>Nel quadro del presente sub-criterio, la Commissione procede secondo i seguenti parametri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- Progetto che abbia destinazione funzionale di caratteristiche uguali o superiori all'opera oggetto della procedura di gara. <p>Il servizio indicato dal concorrente deve ricomprendere i codici ID.Opere E.19, E.22, S.03, IA.01, IA.02 e IA.03, ognuno dei quali relativo a una componente lavori di importi almeno pari a quelli individuati dal Disciplinare di Gara per ciascuna ID.Opere, con un grado di pertinenza ed omogeneità conforme a "Categorie", "ID.Opere" e "Valore delle opere", di cui al D.M. 17.06.2016 o per corrispondenze previste dall'allegato al medesimo D.M. 17.06.2016.</p> <p>In alternativa a quanto sopra, il concorrente, al fine di coprire i valori degli ID.Opere richiesti nel presente sub-criterio, può indicare più di un servizio, ognuno dei quali deve ricomprendere integralmente una o più delle ID.Opere richieste, per la rispettiva componente lavori almeno pari o superiore a quella individuata dal Disciplinare di Gara per ciascuna ID.Opere.</p>	D

		<p>Resta inteso che devono essere coperte tutte le ID.Opere richiesta dal presente sub-criterio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspetti di innovatività della soluzione progettuale nel quadro del servizio indicato dal concorrente, sia dal punto di vista estetico che funzionale con riferimento al raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica; - Ottimizzazione della soluzione progettuale nel quadro del servizio indicato dal concorrente, in termini di contenimento del costo globale di costruzione, dei costi di gestione e dei costi di manutenzione straordinaria durante l'intero ciclo di vita dell'opera. - gli aspetti autorizzativi relativi alla prevenzione incendi e piani di emergenza; <p>La mancanza nel servizio/i indicati dal concorrente di una o più delle ID.Opere previste dal presente sub-criterio determina l'attribuzione di un punteggio pari a zero.</p>	
A	A.2	<p>Nel quadro del presente sub-criterio, la Commissione procede secondo i seguenti parametri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertinenza dell'attività di direzione lavori in cantieri in aree urbane densamente frequentate, con contemporanea presenza di attività commerciali ed edifici residenziali, di servizi, con presenza pedonale, con aree di cantiere anche di dimensioni contenute e presenza di interferenze di reti con particolare riferimento alle modalità di concertazione, condivisione e comunicazione nell'arco di tutta la durata del cantiere con gli enti preposti, cittadini e imprese coinvolte e alle soluzioni adottate per diminuire gli impatti e i disagi del cantiere nel contesto; - Direzione Lavori di opere di tipologia inerente e opere di caratteristiche strutturali uguali o superiori all'opera oggetto della procedura di gara. Il servizio indicato dal concorrente dev'essere relativo a una componente lavori di importo almeno pari a quelli individuati dal Disciplinare di Gara. - Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di opere che abbiano avuto destinazione funzionale di caratteristiche uguali o superiori all'opera oggetto della procedura di gara. Il servizio indicato dal concorrente deve essere relativo alla componente lavori di importo almeno pari a quelli individuati dal Disciplinare di Gara. - Efficacia e idoneità delle soluzioni adottate dal Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), in considerazione della capacità di affrontare criticità prevedibili e/o imprevedibili emerse durante l'attività di esecuzione. 	D
A	A.3	<p>La Commissione valuterà la maturità digitale e il livello di integrazione della modellazione informativa all'interno del processo progettuale, il grado di interoperabilità tra discipline (architettonica, strutturale, impiantistica), la qualità dell'ambiente di condivisione dati (CDE), l'adozione di standard internazionali (UNI EN ISO 19650), nonché il livello di dettaglio raggiunto (LOD) e l'uso effettivo della piattaforma nel ciclo di vita dell'opera.</p>	D
B	B.1	<p>Nel quadro del presente sub-criterio, la Commissione procede secondo i seguenti parametri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efficienza Distributiva: Qualità e dimensione degli spazi e delle aree di attesa, garantendo comfort e chiarezza dei percorsi interni. Massimizzazione del rapporto tra superficie utile e superficie lorda. - Flessibilità Spaziale: Soluzioni tecniche e architettoniche che permettano una rapida e facile riconfigurazione delle sale per ospitare eventi, mostre, riunioni o assemblee di diverse dimensioni. - Progettazione del Verde e Aree Esterne: Qualità dell'intervento paesaggistico nelle aree pertinenti per renderle fruibili, socialmente attive e coerenti con la funzione pubblica. Inclusione di elementi come posti bici, sedute e aree di sosta. - Coerenza Funzionale e Distribuzione dei Flussi: Valutazione della logica con cui sono separati (o integrati) i flussi di utenza: cittadini che accedono agli spazi museali, personale interno e utenti degli spazi polifunzionali (eventi, riunioni, attività ricreative). - Ergonomia e Comfort degli spazi: Adeguatezza degli spazi di lavoro per il personale in termini di illuminazione, ventilazione, acustica e flessibilità d'uso dei layout delle sedi. - Adattabilità Infrastrutturale: Soluzioni che consentano futuri ampliamenti o modifiche dei cablaggi e degli impianti (elettrici/dati), facilitando l'evoluzione tecnologica dei servizi comunali. - Qualità del Concept e Identità: Valutazione dell'immagine architettonica e della sua capacità di rappresentare l'identità pubblica e civica del Comune. Armonia tra volumi, materiali e contesto urbano. - Accessibilità Universale e Inclusività: Proposte che superano i minimi normativi in materia di barriere architettoniche, garantendo la massima autonomia e fruibilità degli spazi a tutte le categorie di utenti, inclusa la chiarezza della segnaletica e dei percorsi. 	D
B	B.2	<p>Nel quadro del presente sub-criterio, la Commissione procede secondo i seguenti parametri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'idoneità delle soluzioni individuate a garantire l'efficienza funzionale nel tempo delle opere, preservandone al contempo le qualità strutturale e impiantistica, la congruità delle soluzioni individuate rispetto agli obiettivi della Stazione Appaltante anche in merito al contenimento del costo dell'opera, nonché la congruità delle soluzioni in merito alla sua sostenibilità; 	D

		<ul style="list-style-type: none"> - la capacità delle soluzioni proposte di ridurre i costi di gestione e di manutenzione delle opere anche mediante l'uso di tecnologie, massimizzando nel contempo il ciclo di vita delle opere; - l'innovatività delle proposte nel quadro del raggiungimento degli obiettivi progettuali. 	
B	B.3	<p>Nel quadro del presente sub-criterio, la Commissione procede secondo i seguenti parametri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'idoneità delle soluzioni individuate per conseguire un'elevata prestazione energetica, un ridotto impatto ambientale e l'utilizzo delle migliori tecnologie, nonché l'efficacia, in tale ottica, dei materiali proposti, delle loro caratteristiche tecnico/funzionali e del pregio-estetico ed architettonico, nonché la congruità delle soluzioni in merito al contenimento del costo dell'opera; - l'idoneità delle soluzioni che garantiscono una qualità ambientale e un benessere superiore per gli utenti finali; - gli effetti delle misure proposte in termini di contenimento dei costi di realizzazione delle soluzioni proposte, e della loro manutenzione anche in termini di durabilità; - la completezza e l'adeguatezza dell'analisi prodotta in merito a quanto richiesto dal presente sub-criterio. 	D
C	C.1	<p>Nel quadro del presente sub-criterio, la Commissione procede alla valutazione, in primo luogo, sulla base dei seguenti, principali, parametri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di sviluppo geometrico ed Informativo proposto sulla base degli obiettivi della SA [Capitoli di riferimento oGI: 2.8, 2.9, 2.10]: il grado di dettaglio del modello, sia in termini geometrici (LOG) che in termini informativi (LOI) in funzione della specifica fase esecutiva; - modalità di produzione elaborati grafici digitali [Capitoli di riferimento oGI: 3.7]: i tempi di produzione e consegna dei modelli informativi in linea con i tempi previsti per la produzione e consegna degli elaborati grafici, strategia di produzione degli elaborati grafici previsti estratti direttamente dai modelli informativi. Controlli di coerenza nel caso gli elaborati non vengano prodotti dai modelli. <p>La Commissione, fatto salvo i precedenti parametri di valutazione, procede alla valutazione dei seguenti criteri motivazionali, elencati in ordine decrescente di importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo e clash detection dei modelli e coordinamento tra i modelli delle diverse discipline oltre alle procedure di verifica: le attività di coordinamento tra i modelli delle diverse discipline e le modalità di rilevamento delle interferenze e conseguente risoluzione. Verifica di qualità e coerenza di quanto prodotto [Capitoli di riferimento oGI: 3.5, 3.19, 3.19.1]; - Applicazione del processo BIM: verrà valutata la completezza dell'offerta, in merito alla struttura informativa, proposta dal concorrente - ivi compresi la sua filiera, le tecnologie, i processi e gli approcci proposti - per il soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa, come specificato nella sezione gestionale del Capitolato Informativo, e nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato stesso [Capitoli di riferimento oGI: 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.6, 2.7, 2.11, 3.4.1, 3.4.2, 3.6, 3.10, 3.12]; - Completezza del modello e strutturazione e organizzazione della modellazione digitale: il modello rappresenta accuratamente tutti gli elementi di contesto, territoriali, architettonici, strutturali ed impiantistici del progetto [Capitoli di riferimento oGI: 2.3]; - estrazione quantità dai modelli: strategia e i software utilizzati per l'estrazione delle quantità dai modelli, con particolare attenzione alla tracciabilità dei dati, utile alla verifica delle quantità e della coerenza delle informazioni fornite [Capitoli di riferimento oGI: 3.11]; - strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per l'attività di DL e coordinamento della sicurezza: livello di dettaglio delle strategie, strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per la Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza durante la fase di esecuzione dell'opera [Capitoli di riferimento oGI: 3.13, 3.14]; - Supporto alla Stazione Appaltante: la tipologia di supporto offerto post-produzione e le opportunità di formazione, sia in termini qualitativi che quantitativi [Capitoli di riferimento oGI: 3.20]. 	D
C	C.2	<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il presente sub-criterio, la Commissione terrà conto della presentazione della dichiarazione e dell'impegno prodotti dal concorrente. Al concorrente che presenterà la dichiarazione e l'impegno verrà attribuito un punteggio pari a 1.</p> <p>In caso di dichiarazione e/o impegno difforme da quanto richiesto, parziale o in assenza degli stessi, verrà attribuito un punteggio pari a 0.</p>	T

Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 dell'Offerta Tecnica verrà assegnato da parte dei commissari un coefficiente discrezionale variabile tra zero ed uno. Tale valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da "eccellente" (pari a 1) a 0, corrispondente ad "assente/non trattata", in base ai seguenti parametri:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO
Eccellente	1	Proposta che risponde pienamente ed in maniera più che ottimale agli obiettivi
Ottimo	0,9	Proposta con elevata rispondenza agli obiettivi, con soluzioni ottimali
Distinto	0,8	Proposta con caratteri distintivi
Molto buono	0,7	Proposta che presenta aspetti molto positivi e del tutto adeguati
Buono	0,6	Proposta conveniente con aspetti del tutto positivi ed adeguati
Discreto	0,5	Proposta contenente alcuni aspetti positivi e discretamente adeguati
Sufficiente	0,4	Proposta contenente aspetti sufficientemente adeguati
Appena sufficiente	0,3	Proposta basilare
Carente	0,2	Proposta lacunosa o poco rilevante
Molto scarso/quasi irrilevante	0,1	Proposta assai lacunosa
Assente/Non trattata	0,0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

I coefficienti unici da attribuire all'Offerta per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati verranno assegnati effettuando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun sub-criterio, viene calcolata la media dei coefficienti discrezionali attribuiti dai singoli commissari. Si procede quindi a convertire la media dei coefficienti in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e riparametrando proporzionalmente a tale media massima le medie provvisorie degli altri concorrenti. I coefficienti così riparametrati vengono moltiplicati per il punteggio massimo previsto dal presente Disciplinare per ciascun sub-criterio. Di seguito si procede a sommare i singoli punteggi ottenuti da ciascun concorrente nei vari sub-criteri.

Il punteggio relativo al criterio C2 sarà attribuito in modalità “secca”, secondo le disposizioni indicate con riferimento a tale parametro e non sarà oggetto di riparametrazione.

Soglia di sbarramento

È stabilita una clausola di sbarramento: chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata, a seguito della riparametrazione di cui sopra, un punteggio tecnico complessivo almeno pari a 45 punti su un massimo attribuibile di 85.

14.2 - punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate secondo il metodo di calcolo di natura non lineare.

CRITERIO D - “Ribasso percentuale sull'importo a base di gara” - punteggio massimo 15 punti.

Ai sensi dell'art. 2-bis dell'Allegato I.13 del codice, l'attribuzione del punteggio per il suddetto criterio, relativo al ribasso sull'importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A., sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$\begin{aligned} &\text{Se } R_i < R_{med} \\ &PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha \cdot X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Se } R_i > R_{med} \\ &PE_i = X \end{aligned}$$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo

Rmed = media ribassi offerti
coefficiente $\alpha = 0,15$
 $X = 30$ (punteggio massimo offerta economica).

N.B. Non saranno oggetto di alcuna riparametrazione i punteggi assegnati per l'offerta economica.

14.3 - metodo di calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti $V(a)$ agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, alla moltiplicazione del coefficiente $V(a)_i$ per il relativo peso W_i , pervenendo all'attribuzione dei punteggi mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, con la seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i \cdot V_{ai}] / n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio per ciascun sub-criterio e criterio di valutazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 10% dell'importo di contratto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 117, co. 8 del D.lgs. n. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. n. 36/2023 e dal presente Disciplinare, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente, alla relativa segnalazione alle Autorità volta per volta competenti (ANAC e/o Procura della Repubblica), nonché ad escutere la garanzia provvisoria prestata.

Si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 del Codice.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa: ai sensi dell'art. 18, co. 10 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.4 recante "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" sulla scorta del valore del contratto da stipularsi verrà applicata l'imposta di bollo dovuta per la sottoscrizione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. L'aggiudicatario è tenuto alla compilazione della documentazione che verrà all'uopo fornita dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici prima della stipula del contratto.

Alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre i documenti di seguito indicati.

- Garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Polizza di responsabilità civile professionale con massimale almeno pari al 10% dell'importo delle opere, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal legale rappresentante della Compagnia Assicurativa. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'operatore economico sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124;
- Comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. n. 136/2010, compilando la modulistica che verrà fornita dalla Stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Nel caso in cui l'operatore economico non addivenga alla stipula del contratto e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

Per le ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto si fa rinvio agli artt. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023 nonché alle previsioni dei Capitolati speciali d'appalto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del

medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato (ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice) ove lo stesso non accetti le condizioni dell'operatore economico il cui contratto è oggetto di risoluzione/recesso.

ART. 17 - DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il presente disciplinare di gara e il disciplinare d'incarico professionale;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO - PRESCRIZIONI GENERALI

18.1 - Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ma non quelle afferenti alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (cfr: Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente (art. 101, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023).

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione di aver assolto gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura (art. 101, co. 2 del D.lgs. n. 36/2023).

18.2 - Rettifica errori materiali presenti nella Busta tecnica e nella Busta economica

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023: "Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato".

Per garantire l'esercizio della suindicata facoltà, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte

la Stazione appaltante potrà aprire, all'interno della Cartella di Gara, una RdI aperta ai concorrenti che abbiano presentato offerta.

La RdI presenterà al suo interno due buste, una per l'offerta tecnica ed una per l'offerta economica (denominate "Parametri tecnici" e "Parametri economici"), all'interno delle quali il concorrente potrà caricare nell'Area "Allegati generici" il documento con cui intende rettificare gli eventuali errori materiali dell'offerta tecnica o dell'offerta economica presentata.

La RdI si chiuderà all'ora del giorno indicato dalla Stazione appaltante per l'apertura delle Buste amministrative.

18.3 - Prescrizioni generali

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023).

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Per le controversie inerenti alla procedura di gara è competente il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia mentre per le controversie derivanti dal contratto è competente l'A.G.O. del Foro di Udine.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. n. 14/2002 (clausole sociali).

Qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. n. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 co. 10 del D.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Alberto Felice De Toni. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD).

- Telefono: 0432.1272607,
- e-mail: sindaco@comune.udine.it
- pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è l'avv. Paolo Vicenzotto. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD).

- e-mail: dpo@comune.udine.it;
- pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Tutte le attività di cui sopra avvengono ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), dell'art. 6 par. 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto o della fase precontrattuale) e art. 6 par. 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex l. n. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e Accettazione condizioni generali di partecipazione;
- Allegato A.2 - Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione;
- Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento;
- Allegato T.X - Dichiarazione segreti tecnici commerciali;
- Schema di Disciplinare di Incarico Professionale.
- Capitolato Informativo per l'utilizzo della metodologia BIM (C.I) con relativa modulistica
- Template Offerta di Gestione Informativa (oGI);
- Schema di Piano di Gestione Informativa (pGI).